CAMERA DEI DEPUTATI N. 2152

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Disciplina della prevenzione oncologica

Presentata il 6 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La diffusione dei tumori risulta essere così estesa che il cancro ha correntemente ricevuto l'appellativo di « male del secolo ». Secondo le ultime cifre disponibili i deceduti per cancro sono ben 153 mila. Elevatissima è la percentuale di morti per tumori al polmone: circa 32 mila su 33 mila malati. Le donne colpite da tumori alla mammella risultano oltre 30 mila: i decessi per tale causa assommano a oltre 11 mila. Rilevante anche il numero dei morti per tumore allo stomaco: circa 14 mila. Fra le altre cause di morte, i tumori al colon colpiscono quasi 9 mila persone, quelli al retto circa 5 mila, alla prostata oltre 6 mila, all'utero più di 3 mila. Vi sono anche 5 mila casi mortali di leucemia.

I casi nuovi di tumore, diagnosticati ogni anno, sono intorno ai 270 mila. Ben 770 mila sono complessivamente gli italiani affetti da malattia tumorale.

Di fronte a tali cifre, eloquenti nella loro tragica crudezza, la richiesta di prevenzione e cura dei tumori perviene da parte non soltanto degli operatori interessati bensì della generalità dei cittadini. Altrettanto va detto per quel che riguarda la ricerca. È opinione diffusa che, di contro alla generale tendenza di riduzione della spesa pubblica, si rende necessario un forte investimento per la salute nello specifico settore oncologico.

Gli interventi da realizzare devono partire dalla riorganizzazione della rete assistenziale ospedaliera e territoriale: alcune regioni, infatti, registrano una quota inferiore di risultati positivi a confronto di altre, per una scarsa iniziativa nell'attività di prevenzione e per problemi organizza-

tivi locali. È dimostrato che l'anticipo diagnostico ottenibile mediante una mammografia ripetuta periodicamente permette un trattamento più efficace e, quindi, una riduzione della mortalità superiore al 30 per cento. Ma attualmente solo il 6 per cento delle donne italiane risiede in aree dove è operante un programma di *screening* e la distribuzione di questi programmi non è uniforme sul territorio.

La Commissione oncologica nazionale nell'ambito del piano sanitario nazionale ha individuato azioni prioritarie per prevenire quattro forme tumorali: cancro del collo dell'utero, cancro della mammella, cancro del colon-retto, cancro del polmone. Da parte sua, l'Unione europea ha individuato quattro punti programmatici: la lotta al fumo di sigarette, il recupero del ruolo dei medici di famiglia nella lotta al tumore, lo *screening* per specifiche popolazioni a rischio e la riconsiderazione degli aspetti e dei legami fra cancro ed alimentazione.

Proprio in accoglimento di tali tendenze il Governo Berlusconi aveva provveduto alla previsione di una spesa di 415 miliardi di lire, ripartiti nel triennio 1995-1997 (rispettivamente 55, 155 e 205 miliardi), per la prevenzione oncologica. Tale previsione ha trovato pieno consenso tanto del Parlamento quanto degli operatori.

Occorre, adesso, normare le modalità d'intervento, anche per evitare che la somma prevista – che potrebbe trovare incrementi sia in sede di assestamento del bilancio preventivo 1995 sia nel corso dell'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi futuri – venga diluita in una miriade di interventi cosiddetti « a pioggia », col rischio di sottoutilizzo dei finanziamenti e di dispersione dell'efficacia.

A tale scopo risponde la presente proposta di legge, che mira a disciplinare in maniera efficace la prevenzione oncologica.

L'articolo 1 tratta del riparto dei finanziamenti, destinati in parte allo stesso Ministero della sanità (in ragione massima del 5 per cento) e, nella quasi totalità, alle iniziative promosse da regioni e province autonome (di norma, tramite le unità sanitarie locali), dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed anche dagli istituti privati. È apparso opportuno dilatare i potenziali soggetti dei finanziamenti al fine di assicurare che possano concorrere all'elaborazione delle iniziative tutti gli enti, di qualsiasi natura, che svolgono opera in tema di oncologia.

L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di rendiconto delle attività svolte, al fine di garantire la corretta gestione dei fondi ottenuti.

L'articolo 3 ha un valore civile prima ancora che giuridico: sancisce l'esenzione da qualsiasi contributo (il cosiddetto *ticket*) da parte dei cittadini che si sottopongono ai trattamenti sanitari di prevenzione oncologica.

La presente proposta di legge è volutamente ridotta, per consentire al Ministero della sanità il massimo di operatività, con l'ausilio di un organismo tecnico quale la Commissione oncologica nazionale. Volutamente, quindi, viene lasciato completo margine di scelta alle iniziative: studi, ricerche, formazione del personale, corsi specifici di preparazione, campagne d'informazione ed altro ancora. La proposta di legge si limita a fissare procedure e tempi, al fine di garantire la sollecita erogazione dei finanziamenti e la rispondenza delle attività ai fini della prevenzione oncologica.

Onorevoli colleghi !

Credo superfluo segnalare l'urgenza dell'approvazione del presente provvedimento. È infatti indispensabile che siano al più presto destinati i fondi per prevenire il cancro superando ogni ostacolo burocratico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riparto dei finanziamenti).

1. Le attività di prevenzione contro i tumori sono promosse dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti privati, e la relativa realizzazione è di norma demandata alle strutture del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, previsto in lire 415 milioni, si provvede, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 fra le regioni, le province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti privati è effettuata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentite la Commissione oncologica nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto da emanare entro il 31 marzo di ogni anno. Nel riparto una quota non superiore al 5 per cento può essere destinata ad attività svolte dal Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Rendiconto delle attività svolte).

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni, le province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti privati presentano un

dettagliato rendiconto sulle attività svolte e sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti. La destinazione dei finanziamenti degli anni successivi è subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati dai programmi degli anni precedenti. La Commissione oncologica nazionale si esprime, entro il 28 febbraio di ogni anno, sui risultati raggiunti da ciascun ente.

2. Il rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute va redatto secondo le linee guida fissate dal Ministro della sanità, su proposta della Commissione oncologica nazionale. Tale rendiconto viene sottoposto al controllo della Corte dei conti.

ART. 3.

(Esenzioni da contributi).

1. I trattamenti sanitari contemplati nelle attività di prevenzione oncologica sono esenti da ogni partecipazione alla spesa da parte dei cittadini che vi prendono parte.

Stampato su carta riciclata ecologica